

AUDIZIONE COMMISSIONE GIUSTIZIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

19 febbraio 2019

Dr.ssa Alessandra Conforti, sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Massa

Nella Procura della Repubblica di Massa è stata da anni istituita la competenza specifica del Gruppo Fasce Deboli, da me coordinato sin dall'inizio della sua creazione, che tratta gli affari penali relativo ai delitti previsti dagli artt. 572 e 612 bis c.p., tutti i reati di violenza sessuale, nonché le lesioni aggravate a danno del coniuge o convivente, art. 388 co. 2 c.p., 570 e 570 bis c.p. e 591 c.p..

Disegno di legge n. 1455

Obiettivo del disegno di legge è velocizzare l'instaurazione e progressione del procedimento penale e accelerare l'adozione di provvedimenti di protezione delle persone offese.

Art. 1 (Obbligo di riferire la notizia di reato)

Si prevede la modifica dell'art. 347 co. 3 c.p.p. provvedendo ad aggiungere, oltre ai delitti contemplati dall'art. 407 co. 2 lett. a), anche i delitti relativi alla violenza di genere.

Sicuramente positiva. Aggiunge speditezza all'inizio del procedimento.

- Perché non prevedere invece direttamente la modifica dell'art. 407 co. 2 lett. a) c.p.p. aggiungendo a tale norma i reati *de quibus* così acquisendone i benefici (proroga dei termini di custodia, dei termini di indagine, segretezza dell'iscrizione della notizia di reato)?
- Forse sarebbe più efficace ed incisivo prevedere un'iscrizione prioritaria di tali fatti nel registro delle notizie di reato (modificando l'art. 335 c.p.p.) prevedendo l'urgenza dell'iscrizione della stessa notizia di reato (nella Procura di Massa la sottoscritta si occupa, quale coordinatrice del Gruppo Fasce Deboli, di leggere e qualificare le notizie di reato disponendone l'assegnazione immediata con tre codici di priorità: bassa, media ed elevata).

Art. 2 (Assunzione di informazioni)

Si prevede la modifica dell'art. 362 c.p.p. nel senso che il Pubblico Ministero debba (sembra più un'esortazione) assumere informazioni dalla persona offesa e da chi abbia presentato denuncia, querela o istanza, entro tre giorni dall'iscrizione della notizia di reato.

Non sembra una disposizione utile né necessaria alla speditezza del procedimento, essendo comunque sempre rimessa all'AG precedente la valutazione della delicatezza del singolo caso che possa richiedere di provvedere in tal senso (valutazione da fare anche a seconda della provenienza della fonte informativa).

Inoltre è particolarmente difficile da attuare nelle Procure medio piccole, dove la mole dei procedimenti è rilevante ed il numero dei Magistrati dedicati è particolarmente esiguo.

Art. 3 (Atti diretti e atti delegati)

Si prevede la modifica dell'art. 370 co. 2 c.p.p. inserendo il co. 2 bis con obbligo (non coercibile) per la Polizia Giudiziaria di evadere le deleghe in materia di violenza di genere "senza ritardo". Nello stesso senso l'inserimento del comma 2 ter, che prevede la logica conseguenza di porre a disposizione del Pubblico Ministero "senza ritardo" la documentazione relativa alla delega evasa.

Ammonimento positivo per la Polizia Giudiziaria. Le deleghe dalla sottoscritta emesse in tale materia sono sempre accompagnate dalla preghiera di evadere con cortese urgenza attesa la delicatezza dei fatti ed il coinvolgimento di beni supremi, ma la previsione normativa potrebbe essere utile a corroborare il richiamo con il dettame di legge.

Art. 4 (Formazione degli operatori di polizia)

Si prevede l'obbligo per le forze di Polizia di attivare specifici corsi di formazione per il personale impegnato in indagine per violenza di genere.

Positiva. Sarebbe opportuno specificare la necessaria docenza di soggetti esterni (magistrati, assistenti sociali, psicologi e medici).

Proposta di legge n. 1003

Obiettivo della proposta di legge_è quello di rendere efficaci le misure cautelari in materia, controllando gli spostamenti degli autori dei reati ed informando tempestivamente le persone offese sulle vicende cautelari.

Art. 1 (Obbligo di comunicazione alla persona offesa da determinati delitti)

Pur comprendendo la *ratio* della previsione, essa non sembra utile ma anzi rischia di essere un forte aggravio per i già numerosi incombenti nel procedimento penale. Gli obblighi di informazione devono riguardare, per essere efficaci, soltanto lo stato cautelare o detentivo dell'autore del delitto.

Artt. 2 e 3 (Braccialetto elettronico per le misure ex artt. 282 bis e 282 ter c.p.p.)

Positiva l'introduzione della possibilità del braccialetto elettronico anche per i reati di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., ma di assoluta impraticabilità attesa la scarsità di braccialetti a disposizione (per i quali le liste di attesa con riguardo alla misura degli arresti domiciliari sono già lunghe).

Art. 4 (Obblighi di comunicazione)

Positiva l'aggiunta della comunicazione anche al difensore della persona offesa.

Art. 5 (Revoca e sostituzione di misure)

Positiva la comunicazione necessaria sia alla persona offesa che al difensore.

Art. 6 (Comunicazione della notizia di reato)

v. commento art. 1 disegno di legge n. 1455

Art. 7 (Assunzione di informazioni dal Pubblico Ministero)

v. commento art. 2 disegno di legge n. 1455

Art. 8 (Comunicazione in caso di scarcerazione)

Si prevede la modifica dell'art. 659 c.p.p. inserendo il co. 1 bis, che sancisce l'obbligo di comunicazione della scarcerazione alla persona offesa ed al suo difensore dell'autore del delitto.

Decisamente positiva ed opportuna

Proposta di legge n. 1457

Obiettivo della proposta è quello di implementare i trattamenti dei maltrattanti e abusanti mediante introduzione di corsi obbligatori onde accedere a misure premiali.

Art. 1 (Comunicazioni dell'evasione e della scarcerazione)

Viene eliminato l'inciso contenuto nell'art. 90 ter c.p.p. con cui si dava comunicazione della scarcerazione o dell'evasione soltanto laddove la persona ne avesse fatto espressa richiesta, prevedendo invece che detta comunicazione avvenga sempre.

Decisamente positiva ed opportuna

Artt. 2, 3 e 4 (Benefici e misure alternative alla detenzione)

Vengono aggiunti anche i reati di cui agli artt. 572, 582 aggravato e 612 bis c.p. tra quelli per cui si prevede la possibilità di accedere a benefici e solo in ragione di risultati dell'osservazione scientifica della personalità condotta collegialmente e per almeno un anno anche con la partecipazione di esperti in psicologia, servizio sociale, pedagogia, psichiatria e criminologia clinica. Nei casi di violenze sessuali sui minori il magistrato di sorveglianza o il Tribunale di sorveglianza devono valutare la positiva partecipazione al programma di riabilitazione specifica.

Assolutamente positiva

Proposta di legge n. 1403

Obiettivo della proposta è rafforzare il sistema repressivo con modifiche sostanziali nonché quello preventivo con modifiche del codice di rito.

Capo I

Positivo l'innalzamento del limite edittale massimo per i delitti di maltrattamenti in famiglia e atti persecutori (artt. 1 e 11).

Positiva altresì la previsione dell'aggravante speciale della violenza assistita e della qualità di persona offesa del minore che abbia assistito ai maltrattamenti (anche se nella prassi del mio Ufficio già lo consideravo tale) (art. 1 lett. b e c).

Assolutamente condivisibile e positiva la previsione dell'arresto differito nei casi di maltrattamenti ed atti persecutori (artt. 1 co. 2 e 11 co.2). Sono reati abituali per i quali è opportuno disporre di un margine di tempo congruo (fino a 48 ore) in cui raccogliere i necessari elementi per accertarne la sussistenza, di cui l'atto per cui si procede è solo l'ultimo di una serie).

L'aggravante di cui all'art. 577 c.p. viene allargata anche alla sussistenza di relazioni affettive non conviventi: condivisibile perché frequente.

Art. 3 - Introduzione del reato di deformazione dell'aspetto della persona mediante lesioni permanenti al viso: art. 577 bis c.p. (e conseguenti aggravanti e pene accessorie) >>>
POSITIVA

Art. 4 - previsione della verifica della libertà del querelante di rimettere la querela per il reato di cui all'art. 582 mediante audizione dello stesso da parte del Pubblico Ministero. E' una modifica di rilevanza dubbia visto che il Pubblico Ministero (e la Polizia Giudiziaria) possono già approfondire le reali motivazioni della remissione di querela con un'assunzione di informazioni. Rientra nelle normali tecniche di indagine.

Art. 5 - Nuovo reato di molestie sessuali mediante previsione dell'art. 600-octies.1 all'interno del già vigente art. 600-octies. Tecnica normativa non condivisibile, trattandosi di delitto che doveva essere più propriamente previsto tra quelli di carattere sessuale, dopo il delitto di cui all'art. 609 bis c.p.. Comunque interessante il tentativo di tipizzare quelle condotte a carattere sessuale che restano ai margini della violenza sessuale e ineriscono maggiormente la sfera della libertà individuale.

Art. 6 - Condivisibile l'aumento di pena nel limite edittale massimo del delitto di cui all'art. 609 bis c.p..

Art. 7 - Positiva la modifica che comporta aumenti di pena per i delitti di cui all'art. 609 bis c.p. commessi dall'ascendente, genitore, anche adottivo e, comunque nei confronti dei minori di anni 18.

Art. 8 – Interessante l'introduzione dell'aggravante nel caso di aver commesso il fatto in cambio di denaro o altra utilità, anche solo promessi, ma non è comprensibile la limitazione ai minori degli anni quattordici visto che la norma già parla, al comma due, dei minori di anni 16.

Art. 9 – Opportuna l'eliminazione del delitto di cui all'art. 609 quater dal novero dei reati procedibili a querela (con conseguente abrogazione del n. 5) dello stesso articolo.

Art. 10 – Condivisibile l'innalzamento di pena del massimo edittale per il delitto di cui all'art. 609-octies c.p..

Art. 11 – Previsione dell'irrevocabilità della querela per l'art. 612 bis c.p.

Non opportuna perché appesantirebbe il carico giudiziario di una moltitudine di questioni bagatellari (spesso tra vicini di casa o comunque di minor gravità) che nella pratica quotidiana si risolvono già attraverso le indagini. La irrevocabilità della querela impedirebbe la naturale evoluzione di molte vicende meno gravi.

Capo II

Art. 12 - Condivisibile la comunicazione delle vicende delle misure cautelari, della conclusione delle indagini e delle sentenze al Giudice che si occupa del procedimento di separazione

Art. 13 – Eccessiva e non necessaria la previsione di presunzione di adeguatezza del carcere anche per i delitti di cui agli artt. 572 e 612 bis c.p., spesso caratterizzati da condotte di scarsa gravità.

Art. 14 – Perdita di efficacia delle misure di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. solo con il passaggio in giudicato della sentenza.

Assolutamente opportuna

Art. 15 – Introduzione della fattispecie di reato della violazione delle misure cautelari di cui agli artt. 282 bis e 282 ter c.p.p. con la previsione del nuovo art. 387 bis c.p.

Non appare utile. Appesantisce il carico giudiziario inutilmente e non è efficace per la tutela della vittima.

Sarebbe invece utile ipotizzare un aggravamento della misura senza discrezionalità di valutazione, bensì tout court (come avviene nel caso di reiterata evasione ai sensi dell'art. 276 co. 1 ter c.p.p..

Art. 16 – 17 – 18

v. commento artt. 1 e 2 disegno di legge n. 1455

Capo III

Art. 19

v. commento artt. 1, 2, 3 e 4 proposta di legge n. 1457

Art. 20 – Risarcimento alle vittime dei reati mediante versamento di parte del compenso del lavoro del detenuto per reati sessuali, maltrattamenti o atti persecutori.

Positivo.

Art. 23 – Istituzione di sezioni specializzate

Previsione condivisibile ed opportuna. Apprezzabile particolarmente anche l'accento sulla necessaria formazione ed aggiornamento dei magistrati specializzati mediante corsi organizzati presso la SSM.

Art. 26 – Istituzione dell'Osservatorio permanente sulla violenza di genere e sui minori nonché dei tavoli provinciali e regionali sulla violenza di genere e sui minori.

Sono personalmente convinta che questa è la vera chiave per rendere efficace ed effettiva l'azione di contrasto al fenomeno della violenza di genere e tutelare concretamente le persone offese.

A Massa esiste dal 2015 un Tavolo interistituzionale che si occupa di monitorare il fenomeno, elaborando proposte, affrontando le criticità ed approntando strategie di contrasto. E' istituito presso la Prefettura di Massa Carrara e ne fanno parte la Procura della Repubblica (rappresentata dalla sottoscritta), le forze dell'Ordine, l'ordine dei medici, l'ordine dei farmacisti, l'Asl, i servizi sociali dei Comuni della Provincia, nonché i centri antiviolenza e l'Ufficio Scolastico.

E' un'esperienza formativa di grande importanza, in quanto consente di veicolare importanti informazioni, sia di carattere generale che pratico nonché di promuovere attività di formazione ed informazione.

Appena un mese fa è terminato un Corso di formazione per operatori nei reati di violenza di genere, condotto per quattro giornate (ciascuna di 4 ore) da docenti appartenenti a ciascun ruolo impegnato nella "rete", con enorme successo di partecipazione.

Alessandra Conforti

Sostituto Procuratore della Repubblica